

REGOLAMENTO (CEE) N. 31/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 920/92 relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7 e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾, qualora l'interessato chieda la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, tale richiesta deve essere presentata contemporaneamente alla presentazione di un'offerta nel quadro di una gara; che, per ragioni peculiari al mercato dello zucchero, qualora intenda avvalersi della facoltà di ricorrere alla fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, un operatore può prendere tale decisione soltanto al momento in cui presenta la domanda del relativo titolo di esportazione; che, in realtà, egli può prendere una decisione corretta in merito alla fissazione anti-

cipata del tasso di conversione soltanto dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero indicato nella sua offerta; che è pertanto opportuno prevedere una deroga alle succitate disposizioni, nel quadro della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione⁽⁶⁾ è sostituito dal seguente:

Articolo 4

Qualora l'aggiudicatario intenda presentare una domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, nel quadro della presente gara permanente, non sono d'applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3819/92⁽⁷⁾.

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

(³) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(⁴) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

(⁵) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁶) GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.